

## PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

AZIENDA U.S.L.12  
(U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA)

E

**COMUNI DI VIAREGGIO, CAMAIORE, PLETRASANTA, SERAVEZZA, STAZZEMA~  
FORTE DEIL. MARMI E MASSAROSA**

- Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- Visto il D.P.R. 320/54
- Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Vista la legge regionale 8 aprile 1995, n. 43;
- Vista la legge regionale 4 dicembre 1998, n. 90;
- Vista la legge regionale 22 novembre 2002, n. 41;
- Visto l'art. 727 C.P. e successive modifiche;
- Visto l'articolo 8 dell'atto di convenzione in materia di animali d'affezione, sottoscritto da Azienda U.S.L. 12 e Comuni della Versilia che prevede la stipula di protocollo di intesa che disciplina: le modalità di affidamento dei cani randagi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art.1 Canile sanitario**

I cani randagi accalappiati non reclamati entrati nel canile sanitario comprensoriale saranno ricoverati e trattenuti per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni, durante i quali saranno sottoposti, a cura dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. 12 a:

- a) osservazione, controllo sanitario ed ai trattamenti profilattici e terapeutici ritenuti necessari dal personale Medico Veterinario;
- b) identificazione (con tatuaggio o microchip) e registrazione, da effettuarsi al momento della prima visita effettuata dal veterinario sul cane e comunque sempre prima dell'affidamento e/o adozione. Sarà realizzato un archivio informatizzato degli animali ricoverati. Il cane potrà essere ulteriormente identificato anche mediante fotografia, qualora sia necessario,

Il veterinario, al momento della visita, valuta le condizioni psico-fisiche dell'animale e ne determina lo stato di affidabilità.

Per quanto attiene il tempo minimo di permanenza del cane nel canile sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

### **Art. 2: Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alla struttura pubblica**

Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo del cane, che per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare il cane al canile rifugio.

La domanda di autorizzazione, in cui devono essere chiaramente indicate le cause che

impediscono la detenzione del cane, dovrà essere corredata dei necessari documenti probatori. Il Sindaco inoltrerà la domanda all'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria per gli eventuali accertamenti del caso. L'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria esprimerà il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza; in caso di mancata risposta la stessa si intende accolta. In assenza di canile rifugio il Comune competente per territorio provvederà al ricovero del cane presso una struttura privata, con oneri a carico dell'Amministrazione comunale. Il canile sanitario potrà sopperire alla mancanza di canile rifugio, solo in casi di particolare urgenza e gravità e previa valutazione della capacità ricettiva della struttura, da effettuarsi a cura dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, nell'ottica di una collaborazione reciproca fra Enti.

### **art. 3: Cessione degli animali a canili rifugio**

Trascorso il periodo di permanenza presso il canile sanitario, gli animali devono essere collocati presso canili rifugio accreditati ai sensi della Delibera G.R.T. n. 1168 del 10 novembre 2003 e gestiti da Associazioni iscritte all'Albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della legge regionale 26 aprile n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora non siano disponibili strutture gestite dalle Associazioni di cui al comma precedente, i Comuni possono attivare convenzioni con canili rifugio gestiti da privati, sentita la Commissione Regionale Affari animali. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il parere della Commissione regionale si intende comunque acquisito.

Dovranno in via preliminare essere ricercate collocazioni nell'ambito della zona della Versilia e, solo in caso di impossibilità, nell'ambito di territori limitrofi.

La cessione deve avvenire mediante trasferimento di proprietà intestato al rappresentante legale (persona fisica) del canile rifugio.

I canili rifugio possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportata alla effettiva capacità della struttura.

Il legale rappresentante del canile rifugio dovrà comunicare, mensilmente, all'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. ed al Sindaco del Comune competente per territorio le movimentazioni in entrata ed in uscita degli animali.

Dovranno inoltre essere comunicati all'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. competente sul canile rifugio ed ai Comuni di provenienza degli animali, gli affidi effettuati, mediante invio dell'originale della "scheda affido cani" (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente protocollo d'intesa.

I canili rifugio potranno procedere ad affidi esclusivamente a favore di soggetti privati.

### **Art. 4: Cessione a soggetti privati**

Trascorso il periodo di permanenza di cui all'art. 1, gli animali possono essere ceduti a soggetti privati, sotto la responsabilità del Veterinario e secondo le procedure di cui al successivo art 5. L'affidamento del cane al privato cittadino avviene se quest'ultimo è maggiorenne e munito di un documento di identità valido.

L'affidamento del cane può essere:

- a) definitivo, qualora l'animale non sia stato reclamato entro i 60 giorni dall'ingresso al canile sanitario;
- b) temporaneo, prima che sia trascorso il termine di cui alla lettera a) del presente articolo; in quest'ultimo caso l'affidatario si impegna a restituire l'animale al proprietario che ne facesse richiesta, sempre entro il termine di cui alla precedente lettera a).

Gli animali non potranno comunque essere dati in affidamento temporaneo prima che sia trascorsa almeno una settimana dal loro ricovero nel canile sanitario e siano stati fatti tutti gli accertamenti sanitari.

Eventuali eccezioni saranno disposte dal Veterinario esclusivamente per situazioni legate al benessere degli animali ricoverati.

#### **Art. 5: Procedure di affidamento a soggetti privati**

I cani non reclamati entro il termine di cui all'articolo 4, comma a) possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento e che si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di animali d'affezione, compresi i Regolamenti comunali. All'atto dell'affido a privati saranno compilate, a cura del personale dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USI. 12, apposite schede (Allegati 2 e 3), che costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa e che consentono al personale dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Az.U.S.L. 12 di acquisire elementi per valutare eventuali situazioni a rischio di nuovi abbandoni o di utilizzo improprio dell'animale.

Tali schede saranno conservate agli atti del canile sanitario, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

Le schede di affidamento sono soggette alla procedura di accesso di cui alla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti privati saranno sottoposte, da parte dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, alle verifiche previste dalla normativa in materia di autocertificazione.

L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive le dichiarazioni contenute nella scheda Allegata 2.

Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati, l'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Az. USL. 12 accerterà l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati agli stessi soggetti.

All'atto dell'affidamento il personale dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria informa il potenziale affidatario circa la possibilità di poter ricorrere gratuitamente alla sterilizzazione delle femmine, con l'obiettivo di ridurre le cucciolate indesiderate.

#### **Art. 6: Commissione paritetica**

La verifica dell'attuazione del presente protocollo è demandata ad una Commissione paritetica composta da rappresentanti dei Comuni e dell'U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L.12.

#### **Art. 7 Durata dell'atto**

Il presente protocollo ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e può essere, d'intesa fra le parti, modificato in ogni momento o tacitamente rinnovato alla scadenza.